## **MODELLO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA DI CUI ALL’ ARTICOLO 8 COMMA 6 DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE N. 337/07 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA E INTEGRATA PRESTATA DAL SOGGETTO DI CUI ALL’ARTICOLO 7 COMMA 2 ROMANINO ii) DELLA MEDESIMA DELIBERA**

(Modulo per la fideiussione bancaria per lo svolgimento del servizio di salvaguardia per i soggetti di cui al comma 7.2 lettera ii) e per gli importi di cui al comma 8.6 della Delibera)

Spett. le

Cassa per i servizi energetici e ambientali

…, lì …

Fideiussione (rif. n. …)

La Banca …, filiale di …, con sede legale in …, C.F. …, P.I. …, iscritta al Registro delle Imprese al n. …, iscritta all’Albo delle banche … al n. …, capitale sociale Euro … , in persona dei suoi legali rappresentanti … (nel seguito: la Banca),

# PREMESSO CHE

* ai sensi dell’articolo 8.6 dell’Allegato A della Delibera n. 337/07 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito Delibera) così come successivamente modificata e integrata, le società di cui al comma 7.2 lettera ii) sono tenute a rilasciare a favore della CSEA per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA) fideiussione bancaria, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste da parte dell’esercente che si trovi nell’ipotesi di cui al comma 7.2 della Delibera, dell’importo di…. Determinato ai sensi del comma 8.6 su citato, pena la decadenza dall’incarico;
* gli esercenti la salvaguardia sono tenuti agli obblighi informativi previsti dall’articolo 4 della Delibera;
* gli esercenti la salvaguardia applicano le condizioni minime contrattuali previste dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 208/2022R/eel (di seguito TIV);
* gli esercenti la salvaguardia erogano il servizio a partire dall’1 gennaio 2023 e fino al termine indicato nel decreto ministeriale disciplinante la durata del servizio di salvaguardia;
* la società --------*(denominazione e ragione sociale)*………, con sede legale …………….., in persona del legale rappresentante……, codice fiscale/partita IVA …, capitale sociale Euro…, di cui sottoscritto …, di cui versato …, iscritta presso …, è stata individuata quale esercente la salvaguardia a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui ai precedenti alinea e si trova nella situazione di cui al comma 7.2 della Delibera (di seguito Garantito);
* la società ……….*(denominazione e ragione sociale)*………, con sede legale …………….., in persona del legale rappresentante……, codice fiscale/partita IVA …, capitale sociale Euro…, di cui sottoscritto …, di cui versato …, iscritta presso …, ha assunto l’impegno ai sensi del comma 7.2 lettera ii) della Delibera, per l’intera durata del servizio di cui al precedente alinea, a mettere a disposizione in nome e per conto del Garantito le risorse necessarie all’erogazione del servizio di salvaguardia, nonché a subentrare al Garantito nell’erogazione del medesimo servizio, alle condizioni definite dall’Autorità nel caso in cui il Garantito fallisca ovvero non sia più in grado di svolgere il servizio (di seguito Garante);
* Ai sensi del comma 8.6 della Delibera il Garante è tenuto a rilasciare, entro i termini stabiliti dall’Acquirente Unico S.p.A., a favore della CSEA, una fideiussione bancaria per un ammontare di 1.000.000 (un milione) di euro per ciascuna area territoriale per la quale il Garantito risulta assegnatario del servizio di salvaguardia;
* il Garante ai sensi del comma 8.6 della Delibera provvede a prestare, a favore della CSEA, pena la non assegnazione dell’incarico o la decadenza dell’incarico in capo al Garantito, la fideiussione bancaria GARr ;
* il Garante ha presentato formale richiesta di rilascio della fideiussione GARr di cui al precedente alinea, per un ammontare di ……… euro.

# TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore della CSEA secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento redatto ai sensi dell’articolo 5 della Delibera, disciplinante le procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 125 del 2007.

1. La fideiussione è valida ed efficace dall’1 gennaio 2023 e fino al terzo mese successivo al mese di conclusione del servizio di salvaguardia indicato nel decreto ministeriale disciplinante la durata del servizio di salvaguardia.

2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, garantisce:

* l’adempimento degli obblighi informativi, di cui all’articolo 4 della Delibera da parte del Garantito;
* l’assolvimento del servizio di salvaguardia, ai sensi del TIV da parte del Garantito;
* la titolarità, diretta o indiretta, dei contratti di dispacciamento e di trasporto e il versamento delle corrispondenti garanzie finanziarie da parte del Garantito;
* lo svolgimento del servizio di salvaguardia in conformità di ogni altra disposizione disciplinante lo stesso da parte del Garantito.

3. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l’importo di …………….. euro senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Garante e/o Garantito abbiano sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta della CSEA.

4. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 3, da inoltrarsi via raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

5. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva la CSEA dall’obbligo di agire nei termini previsti dall’articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui la CSEA non abbia proposto istanza nei confronti del Garante e/o Garantito o non l'abbia coltivata.

6. In deroga all’articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l’obbligazione principale del Garante e/o Garantito nei confronti di CSEA dovesse essere dichiarata invalida.

7. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

8. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della CSEA, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Garante e/o Garantito possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti della CSEA.

9. La Banca accetta che i diritti relativi all’escussione della presente fideiussione e spettanti alla CSEA siano esercitati dalla CSEA, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dalla stessa.

10. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: …,…….…– , indirizzo di posta elettronica certificata*…………….*…. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica certificata.

11. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca

Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*pagamento a prima richiesta*), 5 (*deroga ai termini previsti dall’art. 1957 del codice civile*), 6 (*deroga alla validità*), 7 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile*), 8 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 11 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca